

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1497 del 23/03/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA4813 (ex 2394/S). GRANITIFIANDRE S.P.A. Rinnovo di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorano Modenese (MO) per uso industriale ed igienico e assimilati (antincendio) con cambio di titolarità della concessione e variante non sostanziale. Regolamento Regionale 41/2001, artt. 27, 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1546 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre MARZO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA4813 (ex 2394/S). GRANITIFIANDRE S.P.A. Rinnovo di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorano Modenese (MO) per uso industriale ed igienico e assimilati (antincendio) con cambio di titolarità della concessione e variante non sostanziale. Regolamento Regionale 41/2001, artt. 27, 31.

La Responsabile

Richiamata la Determinazione dirigenziale Regione Emilia Romagna n° 7939 del 07/06/2005 con cui è stata assentita alla ditta IRIS CERAMICA s.p.a., ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea relativa a n° due pozzi pre-esistenti presso lo stabilimento ceramico ex Technomix di Fiorano Modenese, Via Ghiarola Nuova 128, con scadenza in data 31/12/2005;

Viste:

- la domanda di rinnovo della concessione preferenziale presentata in data 30/12/2005 da IRIS Ceramica s.p.a.;

- la richiesta di cambio di titolarità della concessione preferenziale presentata ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Regionale 41/2001 da GRANITIFIANDRE S.P.A in data 29/09/2011, assunta a prot. N° PG/2011/235662;

- la domanda di variante non sostanziale inviata in data 11/02/2022 registrata a prot. N° PG/2022/22446 con richiesta di perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del pozzo n° 2 deteriorato e non più funzionante e richiesta di diminuzione del quantitativo di volume annuo assentito da 600.000 mc/anno con portata massima 30,0 L/sec di cui alla concessione det. 7939/2005 a mc 100.000 con portata massima 5,0 L/sec;

Richiamata altresì la Determinazione DET-AMB-2022-2830 del 06/06/2022 con cui si autorizza la perforazione del pozzo da denominare P2bis in sostituzione del pozzo P2, avente le medesime caratteristiche costruttive;

Vista la comunicazione di fine lavori inviata in data 16/11/2022, ai sensi dell'art. 2.2 della sopra richiamata Autorizzazione, registrata a prot. PG/2022/188250, comprensiva della documentazione tecnica richiesta e dell'asseverazione da parte della D.L. del rispetto delle prescrizioni impartite, dei risultati della prova di portata a gradini e della relazione relativa alle modalità di chiusura con cementazione del pozzo P2, come richiesto nell'Autorizzazione;

Preso atto che:

- la domanda di rinnovo della concessione preferenziale è antecedente all'entrata in vigore della Delibera del Comitato Istituzionale Permanente dell'Autorità di Distretto Idrografico Fiume Po

n° 8/2015 come modificata dalla n° 3/2017 e pertanto il rilascio della concessione è subordinato anche al parere della suddetta Autorità ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n° 41/2001;

- con nota prot. PG/2023/49275 del 20/03/2023 è stato acquisito il sopra richiamato parere positivo dell'Autorità di Distretto Idrografico del F. Po;

Visti:

- la D.G.R. 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

- il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine dell'Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il "metodo ERA", dalla cui applicazione emergono i seguenti dati:

- il prelievo ricade nel corpo idrico sotterraneo del Gruppo Acquifero A1 non a rischio denominato "Conoide Panaro - confinato superiore" Codice 0120ER-DQ1-CL;

- Stato quantitativo: "buono" secondo l'aggiornamento 2019 del monitoraggio dello stato ambientale delle acque sotterranee;

- Impatto: moderato

- Criticità tendenziale: Elevata - dovuta a valori di soggiacenza oltre i 35-40 metri dal piano campagna

- Valutazione ex-ante: REPULSIONE Pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggi sito-specifici come meglio indicati nel Disciplinare allegato quale parte integrante;

Acquisito ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale n. 41/2001, con prot. PG/2022/80554 del 13/05/2022, il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale, con il quale la suddetta amministrazione sottolinea che, in quanto ubicata in settore di ricarica della falda di tipo B di cui all'art. 12A e Tav. 3.2 del PTCP2009, ai sensi del citato articolo ed ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo si fa obbligo di installazione e manutenzione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta e di comunicazione annuale dei relativi dati anche secondo

le disposizioni dell'allegato 1.8 art. 13C comma 2 lett. D.3.2 del citato PTCP relativo alle misure del risparmio nel settore produttivo/industriale;

Ritenuto, in merito ai contenuti del sopracitato parere provinciale, di inserire nel disciplinare allegato le prescrizioni relative all'installazione ed alla misurazione dei volumi con obbligo di comunicazione annuale delle letture;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i., considerato che, pur essendo stato dichiarato anche l'utilizzo "igienico e assimilati", è applicabile il comma 6 dell'art. 20 R.R. 41/2001;

- il volume di prelievo è stato valutato, durante l'istruttoria, come adeguato sotto il profilo della congruità rispetto agli utilizzi dichiarati ed esercitati;

Verificato inoltre che:

- la Ditta concessionaria ha versato, in data 28/11/2022, l'importo di € 2.189,31 a titolo di deposito cauzionale pari ad una annualità del canone di concessione, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della medesima;

- i canoni di concessione relativi agli anni precedenti risultano versati;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo

generale dell'Agenzia;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003
- la DDG Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

Dato atto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Area Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE Area Centro;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del procedimento ;

per quanto precede:

Determina

a di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **GRANITIFIANDRE S.P.A.** - C.f. 03056540374 la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da N° 2 pozzi in comune di Fiorano Modenese (MO) con una portata massima di 10 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 100.000 mc/anno - proc. **MOPPA4813**;

b di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/12/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2027**, anziché al 31/12/2026 come indicato al punto 4.1 del Disciplinare allegato, al fine di garantire la durata minima di cinque anni del presente provvedimento di concessione;

d di dare atto che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;

h **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria assentita a GRANITIFIANDRE S.P.A. - C.f. 03056540374 codice procedimento MOPPA4813 (2394/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale di prelievo massima riferita ad entrambi i pozzi: **10,0 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **100.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua è impiegata per uso industriale (ciclo ceramico completo) e igienico e assimilati (antincendio) presso lo stabilimento produttivo ceramico ex Iris sito a Fiorano Modenese in Via Ghiarola Nuova 128.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Pozzo 1	Pozzo 2bis
Dati catastali NCT Comune di FIORANO MODENESE	Foglio 2, Mappale 54	Foglio 2, Mappale 54
Coordinate UTM RER	X= 644156 Y= 935412	X= 644080 Y= 935220
Anno di costruzione	1978	2022
Materiale colonna	Ferro	PVC
Diametro	mm 250	mm 250
Profondità	70 m	74 m
Finestrature	Monofalda -50 ÷ -70 m. da p.c.	Monofalda -58 ÷ -68 mt da p.c.
Avampozzo	Presente	Presente
Portata massima (complessiva)	10,0 l/sec	

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 In base ad approfondimento della valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), il prelievo si caratterizza con impatto "moderato" e criticità tendenziale "elevata" dovuta ai valori molto marcati di soggiacenza della falda (> 25m) e ricade quindi nel campo di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni

ed è pertanto valida fino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 8 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso (2022) è già stato corrisposto dal concessionario.

6.2 Il canone per gli anni successivi a quello in corso viene diminuito conseguentemente alla richiesta di riduzione del quantitativo di volume di risorsa già concesso con il riconoscimento preferenziale di cui alla Del. 7939/2005 e sarà conteggiato adeguando il canone calcolato per il 2022 pari a € 2.189,31 con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale **entro il 31 marzo** di ogni anno.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.189,31** (importo pari al canone riferito ad una annualità).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPo e in ragione di quanto evidenziato al punto 4.1 la ditta deve condurre, a propria cura e spese un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 8.4.

8.2 La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

8.3 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.4 Dispositivo di misurazione

- Il concessionario dovrà installare, se non ancora presente, idoneo misuratore del quantitativo prelevato in metri cubi.
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

- PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale

e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.5 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.6 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.9 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN DATA
06/12/2022 ASSUNTO AGLI ATTI CON
PG/2022/200831]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.